



Area welfare

**Oggetto: Lavoratori salvaguardati:
messaggio INPS n. 19202 del 26 novembre 2011.
Chiarimenti in merito al messaggio 17606**

Con il messaggio n. 17606 del 4 novembre 2013, da noi fortemente contestato, (vedi nostra nota del 6 novembre u.s. pubblicata sul sito) l'INPS ha escluso dall'applicazione della salvaguardia prevista dall'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 135/2012, i lavoratori che maturano il diritto a pensione, previsto dalla normativa previgente la legge Fornero, prima di essere posti in mobilità e che perfezionano i nuovi requisiti previsti dalla manovra Fornero nel periodo di fruizione degli interventi di sostegno al diritto.

La salvaguardia prevista dall'articolo 22, comma 1, della legge 135/2012 (i 55000) si riferisce in modo particolare ai lavoratori che sono stati coinvolti nelle procedure di gestione di esuberanti attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011. Si tratta di 40000 persone.

Per poter usufruire del beneficio della salvaguardia tali lavoratori oltre alla condizione sopra indicata, dovevano anche essere stati collocati in mobilità in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011 e dovevano aver maturato il diritto a pensione entro il periodo di fruizione della mobilità.

Con il messaggio 17606 l'INPS ha escluso dalla salvaguardia i lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione successivamente al 31 dicembre 2011 ma prima di entrare in mobilità o durante il periodo di CIGS precedente la mobilità stessa. Se il diritto a pensione è stato maturato prima della mobilità, secondo l'INPS, la salvaguardia opera solo per coloro che non riescono a perfezionare i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla legge Fornero entro il termine di fruizione degli strumenti di sostegno al reddito, mentre coloro che riescono a raggiungere i nuovi requisiti non possono accedere al beneficio della

salvaguardia.

Con messaggio n. 19202 del 26 novembre 2013 l'INPS ha precisato che l'esclusione dalla salvaguardia si applica solo a quei lavoratori che raggiungono i nuovi requisiti previsti dalla Legge Fornero senza subire penalizzazioni (età pari o superiore a 62 anni). Nei confronti di chi invece raggiungerebbe i nuovi requisiti con applicazione delle penalizzazioni (età inferiore a 62 anni) continua ad operare la salvaguardia.

La precisazione fatta dall'Istituto è senz'altro importante e positiva e rappresenta anche un risultato ascrivibile alle nostre profonde critiche e richieste di modifica del messaggio 17606.

A nostro avviso, comunque, l'INPS avrebbe proprio dovuto revocare il messaggio 17606 dal momento che l'interpretazione data dall'Istituto, come abbiamo già detto, crea disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano nella stessa identica situazione: "sono stati coinvolti nelle procedure di gestione di esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 " e di conseguenza viola il patto che è stato sottoscritto tra il lavoratore e lo Stato. Il fatto che alcuni lavoratori inseriti nel processo maturino i requisiti per il diritto a pensione prima della mobilità e non entro il periodo di fruizione della stessa è per noi un elemento che ci fa dire che sicuramente questi lavoratori a maggior ragione hanno diritto alla salvaguardia. Sarebbe stato sufficiente un po' di buon senso per risolvere positivamente la situazione per tutti i lavoratori interessati senza attaccarsi a burocratiche interpretazioni letterali della norma.

Continueremo a fare pressione sull'INPS e sul Ministero del Lavoro affinché il messaggio 17606 venga ritirato.

Rita Cavaterra

Nicola Marongiu

Roma 27 novembre 2013